

Codice DB0710

D.D. 13 novembre 2013, n. 723

Comune di PAESANA (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e costituzione di servitù e diritto di superficie per anni 30 alla soc. "LIFA ENERGY" di porzioni di terreni comunali di uso civico, per costruzione/esercizio impianto idroelettrico in loc. "Piglioni". Autorizzazione.

Vista l'istanza prot. n. 3935 del 18.07.2013 con la quale il Sindaco del Comune di PAESANA (CN), in esecuzione delle Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 28.06.2013, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di terreni comunali di uso civico, con sospensione temporanea (per la durata di mesi sei) per la posa della condotta interrata e cavidotto con relativa costituzione di servitù e mutamento definitivo per la successiva realizzazione delle opere di presa e dell'edificio ospitante la turbina, per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Cornaschi in loc. "Piglioni" come di seguito meglio specificato: opera di presa Fg. 40 mapp. 58, canale di adduzione a cielo aperto Fg. 40 mapp. 58 e 57, camera di carico Fg. 40 mapp. 56 e 57, condotta forzata Fg. 40 mapp. 55, 56, e 57, Fg. 31 mapp. 501, 862 e 861, edificio centrale e restituzione Fg. 31 mapp. 861, cavidotto per trasporto energia elettrica da centrale a cabina di trasformazione e a punti di consegna Fg. 31 mapp. 358, 819, 818 e 860 da concedersi per anni 30 (trenta) alla richiedente soc. LIFA ENERGY di Bongiovanni Livio & C. s.n.c. di Busca;

Vista la documentazione tecnica, di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di PAESANA (CN) unitamente all'istanza ricevuta in data 24.09.2013, con prot. n. 25027/7.10/2.140.20;

Vista la perizia di stima del 03.05.2013, a firma del Tecnico Incaricato Geom. Davide DECOSTANZI, asseverata in pari data presso il Giudice di Pace di Saluzzo e approvata con la precitata D.C.C. n. 12/2013 che determina per la sospensione dell'uso civico per opere di cantiere in complessivi € 938,26; mancati frutti per occupazioni temporanea cantiere "UNA TANTUM" € 431,82, mancati frutti per occupazioni permanenti € 431,82/anno, occupazione area-condotta- per costituzione servitù € 899,52/anno (€ 26.985,60 per l'intero periodo – anni 30), canone aggiuntivo presunto pari all'11% dell'utile annuo lordo di impresa di € 5.320,37/anno, oltre alle opere di manutenzione ordinaria della strada pubblica che da accesso all'uso civico della zona;

Considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni per finalità analoghe su aree similari, gl'importi periziati con il sopraccitato elaborato tecnico, con riferimento all'attualità, si possono ritenere congrui;

Considerato, ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo di destinazione d'uso di terreni comunali di uso civico, con sospensione temporanea (per la durata di mesi sei) per la posa della condotta interrata e cavidotto con relativa costituzione di servitù e mutamento definitivo relativamente alle opere di presa e dell'edificio ospitante la turbina, per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico con derivazione dal Rio Cornaschi, disponendo, per la parte economica, che sono dovuti dal privato Concessionario al Comune di PAESANA (CN), gl'indennizzi in denaro e la manutenzione ordinaria della strada pubblica che da accesso all'uso civico della zona; come valutato dalla summenzionata perizia, ritenuta congrua

dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e approvata con la precitata D.C.C. n. 12/2013. Fermo l'obbligo di ripristino delle aree oggetto di autorizzazione, anche per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del medesimo privato Concessionario, al termine o al decadere della concessione (le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto). Le opere realizzate sulle aree in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione e degli eventuali rinnovi, parimenti a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato, infine, che trattasi di mutamento temporaneo (anni 30) di destinazione d'uso delle aree e che, pertanto, le stesse rimangono gravate da uso civico e tutelate ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. anche durante il periodo di concessione.

Atteso che le aree di uso civico interessate dall'intervento in parola sono le seguenti:

- opera di presa e canale di adduzione a cielo aperto Fg. 40 mapp. 58 per mq. 1000;
- camera di carico Fg. 40 mapp. 56 per mq. 137;
- condotta forzata Fg. 40 mapp. 55 per mq. 15, mapp. 56 per mq. 10, mapp. 57 per mq. 425, Fg. 31 mapp. 501 per mq. 30, mapp. 862 per mq. 90;
- edificio centrale e restituzione Fg. 31 mapp. 861 per mq. 1110;
- casavidotto Fg. 31 mapp. 358 per mq. 30, 819 per mq. 60, 818 per mq. 23, 860 per mq. 68;
- cabina di trasformazione Fg. 31 mapp. 357 per mq. 840, 356 per mq. 660;
- strada di cantiere Fg. 40 mapp. 55 per mq. 300

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;
- visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;
- visto il D.Lgs. n. 42/04;
- vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;
- visto il D.Lgs. n. 152/06;
- visto il D.Lgs. n. 4/08;
- vista la L.R. n. 23/08;
- vista la L.R. n. 29/09;
- vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

Ritenuto che l'autorizzare il Comune di PAESANA (CN) a effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso, con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta interrata e di passaggio nonché di diritto di superficie delle porzioni dei terreni di uso civico in argomento, per darle in concessione alla Società "LIFA ENERGY di Bongiovanni Livio & C. s.n.c" di Busca, per un periodo di anni 30, eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

determina

di autorizzare il Comune di PAESANA (CN) a mutare la destinazione d'uso di porzioni dei terreni comunali gravati da uso civico come meglio specificato in premessa e distinti al NCT Fg. 40 mapp. 58 per mq. 1000, Fg. 40 mapp. 56 per mq. 137, Fg. 40 mapp. 55 per mq. 15, mapp. 56 per mq. 10, mapp. 57 per mq. 425, Fg. 31 mapp. 501 per mq. 30, mapp. 862 per mq. 90, Fg. 31 mapp. 861 per mq. 1110, Fg. 31 mapp. 358 per mq. 30, 819 per mq. 60, 818 per mq. 23, 860 per mq. 68, Fg. 31 mapp. 357 per mq. 840, 356 per mq. 660, Fg. 40 mapp. 55 per mq. 300, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù di condotta interrata, e diritto di superficie (per opera di presa ed edificio centrale), alla Società "LIFA ENERGY di Bongiovanni Livio & C. s.n.c" di Busca, per un periodo di anni 30, eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Torrente Rio Cornaschi in loc. "Piglioni";

Che il Comune di PAESANA (CN) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione, con la relativa costituzione di servitù e di diritto di superficie, che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

Che il Concessionario non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'uso richiesto delle aree stesse e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata.

Di dare atto che:

le aree oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché dalla L.R. n. 29/09 e D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011 inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, anche per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario. Le opere realizzate sulle medesime aree, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione e degli eventuali rinnovi, parimenti a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito. Le aree di cantiere devono essere restituite recuperate al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto, sempre a cura e spese del privato Concessionario;

la concessione in argomento, con relativa costituzione di servitù e diritto di superficie, per le opere stabilmente ancorate al suolo, sarà stipulata a condizioni economiche non inferiori a quanto periziato, approvato dal Comune stesso con la precitata D.C.C. n. 12/2013 e ritenuto congruo dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici delle Regione Piemonte;

il Comune di PAESANA (CN) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 29/2009;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario,

la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010,

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente
Marco Piletta